

# **TI\_GERICHTE INC.2007.7201 vom 31. August 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-08-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2007.7201](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2007.7201)

FR: TI\_GERICHTE INC.2007.7201 du 31 août 2007

IT: TI\_GERICHTE INC.2007.7201 del 31 agosto 2007

## **Regeste**

Reclamo contro rifiuto complementi istruttori. Respinto per carenza di motivazione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il reclamante, formalmente accusato, è parte del procedimento penale alla base del reclamo, nonché destinatario del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la sua legittimazione al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP. La decisione impugnata è stata intimata al reclamante il 5 febbraio 2007 e ritirata il giorno successivo, per cui il termine di dieci giorni previsto dall'art. 281 cpv. 1 CPP scadeva il 16 febbraio 2007. Il reclamo, formulato dall'accusato il 16 febbraio 2007, entro il termine previsto dalla legge, è dunque ricevibile in ordine.

### **E. 2**

I principi che reggono l'assunzione delle prove, in generale, sebbene noti alle parti e/o ai loro patrocinatori, possono essere riassunti come segue: "Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell'istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l'accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell'istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest'ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP, inteso appunto tra l'altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)." (GIAR 21 giugno 2001 in re C.) In linea di principio, sulle prove proposte dalle parti in corso di procedura il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi solo a conclusione dell'inchiesta, fatta salva l'eccezione costituita dall'eventualità di pericolo nel ritardo. Può, se lo ritiene opportuno, evadere le relative istanze anticipatamente: in tal caso non potranno più essere offerti, in sede di deposito atti, quei complementi di prova già rifiutati in precedenza in quanto non riconducibili a necessità e contenuti della fase preparatoria (Luca Marazzi, le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, Rep. 2000, p. 64 e 65).

### **E. 3**

La facoltà di proporre mezzi di prova soggiace anche a limitazioni di economica processuale (DTF 101 Ia 170; 104 V 210; 106 Ia 162). In effetti, neppure l'art. 6 § 3 lett. d

CEDU obbliga all'audizione di qualsivoglia testimone a discarico (Corte europea: in re Vidal, Seria A, n. 235, p. 32; in re Engel, Seria A, n. 22, p. 39). Vanno rifiutate le prove manifestamente irrilevanti, verosimilmente inconcludenti o che non potrebbero modificare la convinzione del giudice (Rep. 1986, p. 265; DTF 103 Ia 491; DTF 103 IV 301). Una anticipata valutazione della concluzione della prova proposta dalla difesa non è sempre agevole ma è però lecita e implicita in ogni reiezione di proposta (DTF 115 Ia 101 consid. 5b; Rep. 1986, p. 265; Rep. 1990 p. 352). La valutazione anticipata deve operarsi con prudenza (DTF 103 IV 300 e 84 IV 176). In caso di ragionevole dubbio sulla pertinenza della prova, essa dovrebbe essere assunta. Il TF esamina il rifiuto di procedere all'assunzione di una prova solo sotto il profilo dell'arbitrio (DTF 115 Ia 9 consid. 3° e 106 Ia 162). In sostanza, la valutazione preventiva non deve né svuotare il diritto di far assumere prove, né basarsi su criteri generici o supporre giudizi anticipati di merito. (Rusca, Salmina, Verda, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Giampiero Casagrande Editore, 1997, ad art. 60, n° 7). Al diritto del difensore (e dell'accusato) di partecipare all'assunzione delle prove e di proporre di proprie (art. 60 cpv. 1 CPP), si deve affiancare, almeno idealmente, un suo parallelo e convergente onere di notificare indilatamente le prove che ritenga utili alle sue ragioni (v. decisione 11 dicembre 1998 in re S.M., inc. GIAR 352.98.7, consid. 5a p. 6, con rinvio a decisione 22 luglio 1993 in re K.M., inc. GIAR 25.93.2, consid. 4 p. 3). L'onere, così definito, non può essere interpretato in modo troppo estensivo (generalizzato) con pretesa di irricevibilità di ogni e qualsiasi richiesta probatoria che, in qualche modo o per qualsiasi ragione, poteva anche essere chiesta in precedenza, bensì deve essere valutato di volta in volta, nel caso concreto, in relazione al principio della buona fede processuale. Non va dimenticato che l'accusato non ha oneri probatori, questi incombono al magistrato inquirente (sia per le circostanze a favore che per quelle a sfavore), ed ha diritto al silenzio. Nel contempo, neppure il magistrato inquirente ha l'obbligo di indicare, a qualsiasi stadio della procedura, (tutte) le prove che intende ancora assumere; questo, sebbene avvenga per evidenti ragioni istruttorie, può anche (ma lo si ripete molto dipende dal caso concreto) legittimamente indurre l'accusato ad immaginare che le (o ne) assuma, senza vedersi opporre la tardività della richiesta se ciò non avviene. Può anche essere che l'esigenza di richiedere una determinata prova risulti evidente solo quando è chiaro l'intero quadro probatorio che il magistrato inquirente ritiene sufficientemente completo per le determinazioni di sua competenza (e ciò avviene con il deposito degli atti). Inoltre ancora, al magistrato è concesso di determinarsi, sulle prove richieste dalle parti, anche solo al momento del deposito degli atti (REP 1997 n. 97). Quindi, in questo campo, tardività deve far rima con malafede/abuso di diritto. Tali sono richieste che manifestamente potevano/dovevano essere presentate prima per esempio perché è palese l'intenzione del magistrato di non assumerle, perché la loro utilità è immediatamente evidente (al richiedente) e solo intenti defatigatori hanno indotto la parte ad attendere il deposito o, ancora, perché non si è dato seguito ad eventuale richiesta di esprimersi in merito (GIAR 21 settembre 2004, inc. 2003.64602, p. 6 e 7).

#### **E. 4**

a) Con l'istanza di complementi istruttori 31 gennaio 2007 il qui reclamante, dopo avere evidenziato alcune dichiarazioni rilasciate da \_\_\_\_\_ durante l'audizione del 27 ottobre 2006 e tacciandole di falso, chiede la riassunzione di \_\_\_\_\_ al fine di contestargli la garanzia bancaria asseritamente ottenuta da \_\_\_\_\_ per conto dello stesso \_\_\_\_\_, affinché quest'ultimo si determini al proposito. Con commissione rogatoria 19 luglio 2006 il magistrato inquirente, su istanza di complemento d'inchiesta formulata dalla

difesa del qui reclamante, aveva chiesto alle competenti Autorità penali \_\_\_\_\_ di volere procedere all'interrogatorio di \_\_\_\_\_ alla presenza dell'avv. \_\_\_\_\_ e di sottoporgli una lista di domande nonché le domande che il difensore di \_\_\_\_\_ (o un suo rappresentante) intendessero porgli. Il GIP di \_\_\_\_\_ ha accolto la commissione rogatoria così come presentata ed ha autorizzato la presenza del difensore di \_\_\_\_\_ (o di un suo rappresentante) all'interrogatorio di \_\_\_\_\_ avvisandolo, per il tramite del PP, con conveniente anticipo della data dell'udienza. Come detto l'interrogatorio di \_\_\_\_\_ è avvenuto il 27 ottobre 2006 a \_\_\_\_\_ e nessuno è comparso per l'avv. \_\_\_\_\_. In sede d'interrogatorio \_\_\_\_\_ ha dichiarato al GIP, tra le altre cose, che " comunque non ho mai ottenuto garanzie bancarie tramite \_\_\_\_\_ o società a lui riferibili ". La richiesta di procedere ad un nuovo interrogatorio di \_\_\_\_\_, oltre che ad essere solo genericamente motivata sulla sua utilità (non si capisce quali elementi solo ora eventualmente in mano alla difesa potrebbero far cambiare le dichiarazioni di \_\_\_\_\_) appare non adempiere il requisito non solo della rilevanza, ma soprattutto della novità avendo potuto \_\_\_\_\_ ed il suo difensore (o un suo rappresentante), così come peraltro richiesto, partecipare all'interrogatorio di \_\_\_\_\_ del 27 ottobre 2006 e porre le domande e le contestazioni che più avrebbero ritenuto opportune. Mal si comprende l'atteggiamento del qui reclamante che in un primo momento ha chiesto di potere partecipare all'audizione di un indiziato (audizione da lui stesso richiesta) e che in seguito, senza giustificazione alcuna, non vi ha partecipato per poi chiedere nuova assunzione a verbale della stessa persona e sugli stessi argomenti; in ogni caso tale modo di procedere, in assenza di elementi che giustificano importanza e rilevanza per l'inchiesta di una nuova audizione, non può trovare tutela in questa sede. Di nessuna importanza il fatto che a \_\_\_\_\_ non sia stata contestata la garanzia bancaria allegata all'istanza di complemento d'inchiesta del 31 gennaio 2007 (AI 127). A parte il fatto che tale documento è praticamente illeggibile \_\_\_\_\_, su esplicita domanda del magistrato interrogante, ha dichiarato di non avere mai ottenuto garanzie bancarie tramite \_\_\_\_\_ o società a lui riferibili. La richiesta di procedere ad un nuovo interrogatorio di \_\_\_\_\_ deve quindi essere respinta. b) Il reclamante chiede poi l'allestimento di un esame tecnico/peritale per accertare l'autenticità, la conformità e la negoziabilità degli strumenti finanziari (lettere di credito, crediti documentari e garanzie bancarie) da egli stesso versate agli atti e asseritamente procurati per clienti di \_\_\_\_\_. Anche su questo punto l'istanza è carente di motivazione in quanto l'accertamento richiesto appare non sufficientemente definito e troppo ampio quo al materiale da eventualmente esaminare nonché sul tipo di esame o perizia richiesta (perizia calligrafica o tecnica o economica o che altro?). Non è certo compito di questo ufficio interpretare le intenzioni del reclamante in assenza di una chiara indicazione degli oggetti da esaminare nonché del tipo di esame che viene richiesto. Inoltre i documenti prodotti da \_\_\_\_\_, per di più in fotocopia e di qualità scadente, non sembrano neppure in relazione con l'importo di US\$ 170'000.- da lui ricevuto dalla \_\_\_\_\_. Per questi motivi anche tale richiesta deve essere respinta. c) \_\_\_\_\_ chiede l'acquisizione, in originale, dei fax indicati da \_\_\_\_\_ in sede di interrogatorio 27 ottobre 2006 o meglio che sia fatto ordine a \_\_\_\_\_ di produrre entrambi i documenti originali cui ha fatto riferimento nel corso della sua deposizione e che dovrebbero essere in suo possesso. Pure questa richiesta deve essere respinta. Il punto focale del procedimento penale in corso contro l'accusato è quello di essersi appropriato indebitamente dell'importo di US\$ 170'000.- versatigli dalla società \_\_\_\_\_ e non i rapporti di dare e avere tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. In effetti il reclamante non spiega

per quali motivi questa documentazione dovrebbe essere acquisita agli atti e più in particolare quale sarebbe la rilevanza di tale documentazione nell'ambito del procedimento penale in corso. Abbondanzialmente si osserva che in materia penale, anche in considerazione del principio del libero apprezzamento delle prove, gli scritti non hanno di principio un valore probatorio particolare (o maggiore) se sono originali invece che copie. L'art.

## E. 9

CCS non trova applicazione nella procedura penale (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2002, § 66, n. 10 e 11), ancorché a nessuno, e sicuramente neppure al Procuratore pubblico, sfugge che se ciò è possibile è sicuramente più opportuno acquisire agli atti la documentazione in originale piuttosto che una fotocopia, nel caso in esame, si tratta sempre e comunque di documenti inviati via fax e cioè di scritti che vengono ricevuti unicamente in fotocopia. d) Infine il reclamante chiede l'audizione testimoniale di \_\_\_\_\_ in relazione alla richiesta di chiarimento a proposito del fax 11 luglio 2000. Come già detto tale fax non sembra in connessione diretta con i fatti per cui si procede in Ticino e il reclamante non spiega per di più come possa \_\_\_\_\_ testimoniare sulle modalità con le quali \_\_\_\_\_ è entrato in possesso del fax in questione e perché il conoscere tali modalità possa essere di un certo interesse per il procedimento penale in corso. \_\_\_\_\_ non riesce poi a motivare per quale motivo il ruolo di \_\_\_\_\_, nell'ambito del procedimento penale, sarebbe divenuto più importante e fondamentale di quanto ritenuto in precedenza. La difesa sostiene che in base alla scrittura privata (doc. 8c allegato al verbale 4 agosto 2000 di Schwegler) stipulata tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in relazione all'operazione \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (mittente del fax 11 luglio 2000) era colui " il quale ha proposto l'operazione, trovato il beneficiario della garanzia bancaria con la linea di credito presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e collaborato attivamente all'iniziativa ". Gli elementi ora avanzati erano già noti al reclamante prima del deposito atti del 28 novembre 2005 (AI 95) – cfr. ad esempio quanto dichiarato da \_\_\_\_\_ a verbale MP del 3 ottobre 2000 a proposito del ruolo di \_\_\_\_\_, (verb. MP 3 ottobre 2000, p. 3 e 4) o la scrittura privata prodotta da \_\_\_\_\_ in occasione del suo verbale MP del 4 agosto 2000 di cui al doc. 8c allegato al verbale – , con il che la richiesta di complemento, oltre che carente di motivazione, non rispetta neppure il carattere di novità, limitandosi il reclamante ad asserire che il ruolo di \_\_\_\_\_ nella vicenda sarebbe nel frattempo divenuto " più importante e fondamentale di quanto sinora ritenuto ". Conviene infatti sottolineare ancora una volta l'obbligo di motivazione d'istanze e gravami per consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94) non essendo in particolare sufficiente indicare che il testimone, di cui si chiede l'audizione, dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.91.1; 23 maggio 2003 in re L.P., GIAR 2001.49205) per poterne ottenere l'assunzione. L'interrogatorio richiesto ora per la prima volta non sembra utile a questo stadio del procedimento ad apportarvi elementi rilevanti, segnatamente non sembra servire a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, ed inoltre non vengono neppure precisate le singole circostanze su cui dovrebbe esprimersi il teste, al di là di dare risposta a quesiti di cui non si capisce la rilevanza per il procedimento penale in corso. In conclusione novità e pertinenza dell'audizione testimoniale proposta non sono sufficientemente indicate e motivate (tantomeno emergono in modo palese dall'incarto) per permettere una decisione favorevole al reclamante. 5. Alla luce di quanto precede, il

reclamo va dunque integralmente respinto ai sensi dei considerandi, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico della tassa di giustizia e delle spese al reclamante (art. 39 lett. f TG), soccombente. Richiamati i citati articoli di legge, decide

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.